



EURO-SOA
SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE



UNI EN ISO 9001:2008
CERT. N. 566

GIGLI **OSTRUZIONI**

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

COMUNE DI REGGIO EMILIA
AGGIUDICAZIONE GARA PUBBLICA

Reggio Emilia, 13 OTTOBRE 2017

BORGHI SRL – COSTRUZIONI METALLICHE

VIA M.M. BOIARDO N.9/A – 42020 SALVARANO DI QUATTRO CASTELLA (RE)
P.IVA 02412740355

CONTRATTO DI SUBAPPALTO LAVORO A MISURA

Con il presente contratto da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- la ditta "**Gigli Costruzioni Srl**" con sede in Fogliano - Via Marmioli n° 6 - 42123 Reggio Emilia (RE), codice fiscale, P.IVA ed Iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n. 01660420355, REA della CCIAA di Reggio Emilia n° 203265, qui rappresentata dal sig. **Gigli Corrado** in qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità denominata anche "**APPALTANTE**")

E

- la ditta "**BORGHİ SRL - COSTRUZIONI METALLICHE**" con sede in Via M.M. n. 13 - 42020 SALVARANO DI QUATTRO CASTELLA (RE), codice fiscale e P.IVA 02603380359 ed Iscrizione al Registro Imprese di REGGIO EMILIA, REA della CCIAA di REGGIO EMILIA n°296938, qui rappresentata dalla sig. **BORGHİ GIUSEPPE** in qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità denominata anche "**IMPRESA**")

PREMESSO

- a) che l'APPALTANTE è aggiudicataria di lavori di "RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEI DANNI CONNESSI AL SISMA 2012- LOTTO B - PALAZZO SAN FRANCESCO SEDE DEI MUSEI CIVICI RINASCIMENTALI" da eseguire su immobile sito in Spallanzani n.1 a Reggio Emilia come da determinazione dirigenziale R.U.D. 1005 DEL 21/09/2017 CUP. J87H13002120002 - CIG. Z781FD17D
- b) **CLAUSULA CONDIZIONALE SOSPENSIVA :**
Il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizioni sospensiva, pertanto sarà efficace e vincolante per le parti che lo hanno sottoscritto, a condizione che l'Amministrazione Comunale, in qualità di Stazione Appaltante, rilasci la relativa autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'art.118 comma 8 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi rivolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice o diffida, dietro semplice comunicazione da parte di Gigli Costruzioni srl e senza che l'Impresa possa, in esito a ciò a avanzare richieste di consenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
- c) che l'APPALTANTE ottenute le autorizzazioni di legge, in relazione all'organizzazione delle lavorazioni previste, intende subappaltare l'esecuzione di parte dei lavori in appalto all'IMPRESA, che ne è specializzata ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente,
- d) che l'IMPRESA dichiara, assumendosene la responsabilità, di disporre di capitali, macchine, personale dipendente e/o consorziato ed attrezzature propri, necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione;
- e) che l'IMPRESA dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art 118 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e degli adempimenti ivi prescritti;
- f) che l'IMPRESA dichiara di ben conoscere i lavori che ad essa vengono affidati ed i luoghi, i modi e le condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di avere effettuato tutte le ispezioni necessarie, di essersi accertata delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso ed

I lavori che formano oggetto del presente contratto avranno inizio dopo il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante e dovranno essere eseguiti entro il termine di consegna dei lavori.

I lavori dovranno essere iniziati senza ritardi e conformemente agli ordini dell'APPALTANTE così come la loro ultimazione ed in ogni caso nei tempi previsti dal programma lavori concordato fra le Parti. Essi dovranno essere condotti con il personale necessario al fine di rispettare il programma di cantiere e gli ordini di volta in volta impartiti dalla Direzione di Cantiere, eventualmente anche con più soluzioni di continuità, senza che per questo motivo possano competere all'IMPRESA compensi od indennizzi.

L'APPALTANTE si riserva di comunicare eventuali variazioni dei tempi di inizio o ultimazione con preavviso di 7 giorni senza che l'IMPRESA possa sollevare obiezioni.

L'APPALTANTE non risponde degli eventuali danni causati da interruzioni o sospensioni dei lavori e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori medesimi non imputabili alla stessa.

5) PENALE:

Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 4), compresi i termini contenuti nel programma lavori, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di € 100,00, fatto comunque salvo il maggior danno. In caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori si applicherà quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni Generali di seguito allegate.

6) PAGAMENTI, TRATTENUTE A GARANZIA ED INTERESSI DI MORA:

Si evidenzia che la legge 136/2010 s.m.i. prevede che tutti i movimenti finanziari debbano essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare sempre, a prescindere dall'importo il **Codice Identificativo Gare (CIG)** e ove obbligatorio, ai sensi della legge n.3 articolo 11 della 16/01/2003, il **Codice Unico di progetto (CUP)**.

Il pagamento avverrà con **Bonifico Bancario** (per le scadenze al 31 agosto e 31 dicembre la scadenza va spostata al 10 settembre e 10 gennaio), da emettersi a fronte del certificato di pagamento e/o nulla osta al pagamento rilasciato dal tecnico responsabile del cantiere previ controlli sulla regolarità contributiva e fiscale dell'IMPRESA.

L'IMPRESA dovrà consegnare all'APPALTANTE, contestualmente alla presentazione della contabilità, per sé e per i suoi consorziati, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. Qualora l'IMPRESA non consegni il D.U.R.C. nei tempi e modi anzidetti, l'APPALTANTE sospenderà, senza necessità di comunicazione alcuna, ogni pagamento nei confronti dell'IMPRESA medesima.

Qualora poi il ritardo nella consegna si protragga per oltre 15 giorni, l'APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 C.C. il presente contratto, per fatto e/o colpa dell'IMPRESA.

È comunque sempre fatto salvo il diritto dell'APPALTANTE al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri derivanti o comunque riconducibili alla mancata consegna da parte dell'IMPRESA del D.U.R.C. in corso di validità, con diritto fin d'ora riconosciuto all'APPALTANTE, di trattenere i suddetti danni e maggiori oneri dalle somme eventualmente spettanti, a qualsivoglia titolo, all'IMPRESA.

L'IMPRESA assume espressamente l'obbligo di tenere manlevata e indenne l'APPALTANTE da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse sorgere durante e/o in conseguenza del mancato adempimento dei propri obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e fiscali nei confronti dei propri lavoratori e/o nel controllo e verifica dei propri consorziati. Resta, altresì, salvo il diritto dell'APPALTANTE al risarcimento del danno, nonché di imputare, anche trattenendolo da quanto eventualmente dovuto, le somme richieste e/o corrisposte a titolo di responsabile solidale.

In caso di inosservanza, da parte dell'IMPRESA, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'APPALTANTE, potrà procedere alla sospensione dei pagamenti in acconto che verranno trattenuti, fino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma9 della legge 136/2010 s.m.l. l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

7) ONERI A CARICO DELL'IMPRESA:

Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri, i costi, le prestazioni, i doveri e le attività necessarie alla perfetta esecuzione dei lavori affidatigli.

In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico dell'IMPRESA le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento, in particolare per gli obblighi indicati ai punti a), b), c), d), e) comporterà automaticamente il diritto per l'APPALTANTE di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 C.C., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

- a) l'impiego di mano d'opera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- b) consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, di D.U.R.C. in corso di validità;
- c) possesso da parte del personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 D.lgs. 81/2008 e dell'art. 36-bis, 3° comma della Legge 248/06 ovvero, in alternativa, per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-bis, 4° comma della Legge 248/06;
- d) l'osservanza della disciplina di cantiere;
- e) le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- f) i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- g) il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;
- h) pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo-cantiere;
- i) aiuto allo scarico dei materiali dagli automezzi, aggancio e sgancio dalla gru, distribuzione ai piani di lavoro;
- j) l'esecuzione dei lavori in copertura da parte di personale formato come previsto dal D. Lgs.81/08.

I dipendenti dell'IMPRESA dovranno disporre ed utilizzare per l'esecuzione lavori di proprie attrezzature, utensili, macchine, opere provvisorie, ecc.

Qualora, in via eccezionale, si rendesse necessario, utilizzare attrezzature, utensili, macchine, impianti, ecc. dell'APPALTANTE, dovranno essere presi accordi con il responsabile tecnico di cantiere indicato dall'APPALTANTE che provvederà a mettere a disposizione quanto necessario rispondente alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti, previo pagamento.

Le attrezzature, macchine, impianti, ecc., dovranno essere utilizzati secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo l'impatto verso l'esterno (polveri, rumori, vibrazioni, ecc.) e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Prima di utilizzare le attrezzature, le macchine e gli impianti suddetti, il "responsabile" dell'IMPRESA dovrà:

- aver preso visione che le macchine ed attrezzature prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
- essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo delle macchine e/o delle attrezzature consegnate e di divulgare tali informazioni ai propri operatori;
- fare utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale tecnicamente competente;
- informare i propri operatori sul divieto di rimuovere e/o manomettere le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
- imporre ai propri operatori l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in base ai rischi presenti nell'utilizzo di tali macchine e/o attrezzature;
- aggiornare, se predisposto e necessario, il piano operativo con le indicazioni di sicurezza relative alla eventuale nuova fase lavorativa non preventivata.

8) ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE:

Oltre a quanto previsto dall'art. 6) delle Condizioni Generali saranno a carico dell'APPALTANTE i seguenti oneri:

- fornitura di ponteggio con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici;
- sistemazione e manutenzione degli accessi al cantiere affinché siano sempre mantenuti in buona condizione di viabilità;
- fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, luci per segnali notturni, ove fossero necessari e quant'altro occorra per scopo di sicurezza;
- nomina del responsabile tecnico di cantiere che avrà esclusivamente funzioni di direzione.

9) MISURAZIONI:

Le opere saranno contabilizzate a misura in base ai prezzi concordati.

10) POSIZIONI ASSICURATIVE/CONTRIBUTIVE – CERTIFICAZIONI:

L'IMPRESA dichiara di essere regolarmente iscritta agli Istituti Assicurativi e Previdenziali e di possedere le relative iscrizioni, così come da documentazione prodotta.

11) CAUZIONE:

Non dovuta.

12) SICUREZZA:

L'IMPRESA si obbliga ad eseguire le opere utilizzando tutti gli strumenti, cautele e procedimenti finalizzati al contenimento e prevenzione dei rischi, osservando tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e, in particolare, le norme del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Anche a tal fine l'IMPRESA si obbliga a nominare un responsabile che provvederà, fra l'altro, a sottoscrivere tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dall'APPALTANTE all'IMPRESA in ottemperanza agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento di cui al D.lgs. n. 81/2008.

L'IMPRESA assume l'obbligo:

- della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore, sia degli eventuali adeguamenti apportati in fase di avanzamento dei lavori dal Coordinatore per la esecuzione dell'opera.

L'IMPRESA rilascia all'APPALTANTE, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, la seguente documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale (allegato XVII del D. Lgs. 81/2008):

- a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio valido e vigente;
- b) Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato;
- c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) valido;
- d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008;

E prima dell'inizio effettivo dei lavori:

- a) Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisoria;
- b) Elenco dei Dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai lavoratori;
- c) Copie della nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), della nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio ed evacuazione, della nomina degli incaricati al primo soccorso e gestione delle emergenze, della nomina del medico competente;
- d) Copia attestati di formazione delle suddette figure;
- e) Elenco dei lavoratori che opereranno nella realizzazione delle opere in oggetto risultanti dal libro unico del lavoro (libro matricola) e relativa idoneità sanitaria (visita medica);
- l) Dichiarazione dell'organico medio, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile;
- m) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- n) Copia registro infortuni degli ultimi 3 anni;
- o) Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) con comunicazione di trasmissione ed accettazione;
- p) Piano di Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggio (PIMUS) se installatori di ponteggi;
- q) Dichiarazione di nomina del Responsabile di Cantiere.

La mancata produzione di anche uno solo dei predetti documenti, nonché di quelli attestanti la regolarità contributiva (D.U.R.C.), costituiscono motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e di sospensione dei pagamenti.

14) RISOLUZIONE:

Fermo restando quanto previsto nel presente contratto, qualora il Contratto Principale, per qualsiasi motivo venisse negata, risolta o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, dietro semplice comunicazione e senza che l'IMPRESA possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di danno, compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

15) CONTROVERSIE:

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, che non sia stato possibile definire direttamente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto.
Reggio Emilia, li 11.07.2016

L'APPALTANTE


GRUPPI ASSICURAZIONI SPA

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'IMPRESA approva e accetta specificatamente gli Artt. 3) Compensativo - 4) Termine per l'esecuzione - 5) Penale - 6) Pagamenti, trattenute a garanzia ed interessi di mora - 6a) Responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti di subappalto di opere e servizi - 7) Oneri a carico dell'IMPRESA - 11) Cauzione - 13) Sicurezza - 17) Controversie.

L'IMPRESA


L'IMPRESA

CONDIZIONI GENERALI

ALLEGATO AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

CONDIZIONI GENERALI

1) CORRISPETTIVO

Nel documento contrattuale sono precisati i prezzi a misura e/o l'ammontare delle somme costituenti il corrispettivo a corpo. Nel caso di contabilizzazione a misura il corrispettivo per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto potrà variare in più o in meno, a discrezione dell'APPALTANTE e senza limitazione alcuna, in relazione alle esigenze esecutive e ai vincoli contrattuali dell'APPALTANTE, senza che ciò possa costituire motivo per l'IMPRESA di richiedere indennizzi o compensi di nessun genere, anche in deroga all'Art. 1660 del C.C.

Nei prezzi pattuiti, a corpo o a misura, sono compresi tutti i maggiori oneri che si rendessero necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle opere e/o lavorazioni assegnate.

2) TERMINI PER L'ESECUZIONE - PENALI

I lavori dovranno essere iniziati e ultimati senza ritardi conformemente agli ordini dell'APPALTANTE, in base ai tempi stabiliti.

Nel caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi concordati e al programma lavori di cantiere, imputabili all'IMPRESA, verrà applicata una penale giornaliera.

Raggiunto un importo a filato di penale pari al 20% dell'importo del contratto, sarà facoltà dell'APPALTANTE ritenere risolto il contratto ex art. 1456 C.C., da comunicarsi anche a mezzo fax, salvi ogni diritto ed azione nei confronti dell'IMPRESA, potendo l'APPALTANTE eseguire i lavori in proprio, o tramite altre imprese, in danno dell'IMPRESA medesima, addebitando alla stessa ogni onere e spesa conseguenti, con facoltà di ritenere a filato definitivo tali importi da quelli eventualmente ancora dovuti.

Ovvero, l'APPALTANTE potrà proseguire nell'applicazione delle penali, con facoltà di risoluzione del contratto in qualunque momento e senza preavviso, salva ogni diritto ed azione nei confronti dell'IMPRESA.

L'eventuale penale verrà trattenuta su ogni stato di avanzamento dei lavori calcolando i giorni di ritardo quale differenza tra quanto contrattualmente previsto ed l'effettivo andamento dei lavori.

3) FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere inviate in originale, intestate a:

Gigli Costruzioni Srl - Via Mammioli n. 4 - 42123 Reggio Emilia - C.F./P.I. 01460420355.

Saranno accettate le fatture solo se accompagnate dal certificato di pagamento e/o nulla osta rilasciato dal tecnico responsabile del cantiere.

Il pagamento delle fatture è conservato subordinato al ricevimento del presente contratto da parte dell'APPALTANTE debitamente firmato per accettazione di ogni suo atto e condizione ed alla consegna di D.U.R.C. in corso di validità e della dichiarazione di regolarità fiscale.

Le fatture devono essere emesse senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett a) del D.P.R. 431/72 e successive modificazioni.

4) INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

I prezzi riportati si intendono fissi ed invariabili in quanto giudicati remunerativi dall'IMPRESA anche in previsione di future variazioni in aumento fino alla ultimazione delle opere oggetto del presente contratto e ciò in esplicita deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1464 del C.C.

Il corrispettivo è quindi considerato ed accettato dall'IMPRESA come aleatorio ai sensi dell'Art. 1469 del C.C.

5) OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI

L'IMPRESA è tenuta ai seguenti adempimenti:

- l'applicazione nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni oggetto del contratto di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- l'osservanza di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- consegna, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto ed alla redazione di ogni Stato Avanzamento Lavori, di D.U.R.C. in corso di validità;
- consegna, o semplice richiesta dell'APPALTANTE, di copia del libro paga, dei fogli presenza, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi ed alla Casa Edile, di tutte le fatture emesse debitamente quietanzate, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella composizione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e nell'osservanza delle norme antinfortunistiche.

L'IMPRESA è altresì tenuta ad attestare all'APPALTANTE, nei modi e con le forme previste dalla legge e dai contratti collettivi di riferimento, la formazione di base in materia antinfortunistica effettuata ai loro dipendenti presenti sul cantiere. Ogni eventuale irregolarità accertata dall'APPALTANTE e/o dalla società Committente dovrà essere sanata entro un termine perentorio all'uopo assegnato.

In mancanza di detti adempimenti l'APPALTANTE è sin d'ora espressamente autorizzata a trattenere il corrispondente importo delle somme eventualmente dovute all'IMPRESA con riferimento ai lavori eseguiti.

In ogni caso l'APPALTANTE è autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'IMPRESA ed a surrogarsi ad essa, a norma dell'art. 1180 C.C., nell'assolvere, in nome e per conto della stessa e fino a concorrenza dell'importo dovuto, ed eventualmente non pagato, agli obblighi di essa nei confronti sia delle maestranze dipendenti, sia degli Istituti Assicurativi e Previdenziali, senza che ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di debito verso dette maestranze ed istituti.

redazione del piano operativo di sicurezza per le opere oggetto del contratto secondo le disposizioni di legge vigente in materia;

l'adozione nella esecuzione dei lavori, di tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, nonché delle persone comunque adette ai lavori, attemperando scrupolosamente a tutte le prescrizioni di legge, in particolare a quelle per la prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro, in stretta conformità al piano di sicurezza fisico dei lavoratori di cui al punto precedente, al fine di evitare conseguenze dannose e di non incorrere in responsabilità civili, penali ed amministrative. Pertanto l'IMPRESA riconosce di essere autonomamente tenuta alla osservanza delle norme sopra richiamate nonché del piano di sicurezza redatto in conformità delle stesse essendo consapevole di tutte le altre norme vigenti in materia, dei rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività.

Qualora all'APPALTANTE fosse richiesto il pagamento di sanzioni per contravvenzioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro, contestate relativamente a lavorazioni subappaltate, l'APPALTANTE stesso è sino da ora autorizzato a ritenere, a filato definitivo, pari importo da quanto ancora eventualmente dovuto all'IMPRESA, ovvero, in caso nulla fosse più dovuto, ad ottenerne dalla stessa l'immediato rimborso.

Il responsabile della sicurezza del lavoro nominato dall'IMPRESA sarà tenuto a rispettare ed a fare rispettare ogni normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro: lo stesso sarà munito di ogni necessario potere in proposito compreso quello di spesa illimitata e quello di inogazione di sanzioni disciplinari.

- invio all'APPALTANTE, irrimediabilmente alla ricezione del pagamento, di copia della fattura soldata, debitamente quietanzata;
- consegna all'APPALTANTE, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dell'elenco dei nominativi del personale che sarà utilizzato per le opere oggetto di contratto, con relativi aggiornamenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori, unitamente ai documenti comprovanti il rapporto di subordinazione con essa IMPRESA (nulla osta di avvio del lavoro, comunicazioni di nuova assunzione, libro matricola, D.U.R.C. in corso di validità) e consegna, sempre contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di:
 - dichiarazione dell'organico medio, distinto per qualifica;
 - dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio valido e vigente;
 - capia registro infortuni degli ultimi 3 anni;
- possesso da parte del personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 36-bis, 3° comma della Legge 248/06 ovvero, in alternativa, per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, annotazione, su apposito registro di cantiere validato dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-bis, 4° comma della Legge 248/06;
- consegna all'APPALTANTE di copia dei libretti di manutenzione dei macchinari utilizzati in cantiere con l'indicazione degli interventi effettuati e di quei programmi.

6) CARICO DELL'APPALTANTE

Devono intendersi a carico dell'APPALTANTE solamente gli obblighi ed oneri di seguito precisati in via tassativa ed esclusiva:

- la stesura del contratto;
- la trasmissione della copia autentica del contratto alla società Committente ed alla Direzione Lavori;
- consegna dei progetti esecutivi delle opere oggetto del contratto.

7) NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con la osservanza delle prescrizioni progettuali ed in conformità sia ai disegni di progetto ed esecutivi sia agli ordini, anche verbali, che l'APPALTANTE si riserva di impartire di volta in volta durante l'esecuzione dei lavori stessi. Le istruzioni e le prescrizioni saranno impartite esclusivamente da persone appositamente incaricate, i cui nominativi verranno espressamente comunicati all'IMPRESA dall'APPALTANTE; gli stessi sono riportati nell'organigramma di commessa disponibile in visione presso la direzione di cantiere. Sarà cura dell'IMPRESA assicurare la conservazione dei disegni e documenti trasmessi dall'APPALTANTE nella loro versione più aggiornata, evitandone la duplicazione in mancanza di esplicito consenso della medesima. I documenti superati dovranno essere eliminati o, nel caso in cui debbano essere conservati per motivi legali o documentali, opportunamente contrassegnati, in modo da evitare qualsiasi uso improprio.

L'eventuale mancanza di istruzioni e di dettagli esecutivi non potrà essere invocato dall'IMPRESA per la giustificazione di opere e forniture compiute a sua discrezione, essendo suo obbligo richiedere tempestivamente tali istruzioni.

8) CONTROLLI

L'APPALTANTE verificherà che le prestazioni oggetto del presente contratto siano conformi ai requisiti specificati, secondo quanto previsto dalle procedure di Sistema Qualità.

Nel corso delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'APPALTANTE effettuerà, a cura del proprio personale, i controlli e la prova previste dal Piano di Controllo Qualità di Commessa riferito alle lavorazioni in oggetto e disponibile in visione presso il cantiere.

L'APPALTANTE si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire qualsiasi controllo, anche non pianificato, sia sulle lavorazioni che sui materiali approvigionati dall'IMPRESA. Eventuali difformità rispetto ai requisiti contrattuali e ai documenti di progetto (capitolato, specifiche, disegni ecc.) verranno verbalizzate su appositi "Rapporti di Non Conformità" ed eliminate a cura e spese dell'IMPRESA secondo le disposizioni del Responsabile di Commessa.

La frequenza e la gravità di tali Non Conformità potranno comportare la cancellazione dell'IMPRESA dall'Albo Fornitori Qualificati dell'APPALTANTE e la conseguente impossibilità di instaurare ulteriori rapporti commerciali con essa.

9) GARANZIE PER LE DIFFORMITÀ ED I VIZI

L'IMPRESA garantisce che le opere oggetto del contratto saranno costruite e realizzate a perfetta regola d'arte, con mezzi d'opera adeguati, e con l'impiego di manodopera specializzata e che saranno immuni da vizi che le rendano comunque non idonee all'uso cui saranno destinate o ne diminuiranno il valore.

Per quanto riguarda i macchinari ed i mezzi d'opera di proprietà dell'IMPRESA, utilizzati nel corso delle prestazioni concordate, questa dovrà fornire al Responsabile di Commessa la documentazione di accompagnamento riportante l'indicazione dell'ultimo intervento di manutenzione effettuato e la periodicità dei controlli previsti per conservarne l'idoneità delle condizioni d'uso.

In ogni caso l'APPALTANTE si riserva il diritto di pretendere la sostituzione dell'attrezzatura se questa dovesse risultare non idonea alle lavorazioni in oggetto e/o non in condizioni di efficienza e sicurezza. Fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., durante il periodo di garanzia l'IMPRESA si impegna a rifare nel minor tempo possibile a sua completa cura e spese, e con il minimo pregiudizio per la funzionalità dell'opera, tutto quanto presentasse difetti o comunque non rispondesse ai requisiti di garanzia.

Qualora l'IMPRESA non adempia a quanto stabilito nel precedente paragrafo, l'APPALTANTE sarà legittimato a provvedere direttamente, con costi, oneri e spese a carico dell'IMPRESA alle riparazioni e/o sostituzioni e/o demolizioni necessarie per rimediare ai difetti rilevati, fatto salvo ogni maggior danno e la possibilità per l'APPALTANTE di avvalersi di quanto previsto ai successivi Articoli in ordine alla Risoluzione.

10) DIREZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

L'IMPRESA dovrà uniformarsi agli ordini ed alle direttive emanate dalla Direzione del cantiere. L'IMPRESA riconosce all'APPALTANTE oltre al diritto d'esercizio del potere di verifica di cui all'Art. 1662 del C.C., la facoltà di richiedere l'abbandonamento delle persone non "gradite" e ciò senza che possa dare pretesto a sue eccezioni o riserve di qualsiasi natura.

La sorveglianza esercitata dall'APPALTANTE non potrà mai essere invocata per esonerare l'IMPRESA dalle proprie responsabilità o per rinuovere la garanzia da vizi.

11) INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE

L'IMPRESA prende atto del fatto che altri appaltatori, fornitori e l'APPALTANTE stesso debbono svolgere, contemporaneamente, lavori nei medesimi luoghi ed in tempi fra loro strettamente coordinati. Premesso che l'APPALTANTE durante lo svolgimento di tutti i lavori ha il compito di coordinare le attività di cantiere, l'IMPRESA dovrà attenersi alle istruzioni dell'APPALTANTE per quel che riguarda i rapporti con le altre imprese e dipendenti dell'APPALTANTE in merito alle interferenze che possono sorgere a causa delle sequenze dei lavori.

Le difficoltà di qualsiasi natura, comunque nascenti, a carico dell'IMPRESA derivanti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori da parte di altre imprese o dipendenti dell'APPALIANTE devono intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate né per evadere obblighi nascenti dal presente contratto o dagli altri documenti contrattuali, né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione dei lavori, né infine per richiesta di spostamenti dei termini contrattuali per ultimazione dei lavori.

12) CESSIONE DEL CREDITO

È espressamente vietata la cessione del credito. Sarà possibile, su espressa richiesta dell'IMPRESA, derogare a detto divieto solo previa consenso scritto dell'APPALIANTE.

13) DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO

È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, in tutto o in parte, il contratto e di subappaltare le opere oggetto del contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 141, 2° comma D.P.R. n° 554 del 21/12/1999.

L'APPALIANTE avrà la facoltà di eseguire direttamente, a mezzo delle proprie maestranze, parte delle opere oggetto del presente contratto, e ciò quando risultasse necessario per garantirne l'occupazione.

14) FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'IMPRESA riconosce espressamente all'APPALIANTE il diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C., da comunicarsi anche via fax, per fatto o colpa dell'IMPRESA stesso, oltre che nell'ipotesi previste nel contratto e in quelle di cui al precedente art. 13), anche al verificarsi di una sola delle seguenti eventualità:

- l'IMPRESA non adempia l'obbligo di redazione e consegna all'APPALIANTE del piano operativo sicurezza per le opere oggetto di contratto entro i tempi convenuti;
- l'IMPRESA manifesti negligenza o insufficienza nei mezzi d'opera e personale che a giudizio dell'APPALIANTE non consenta una sollecita ed ordinata esecuzione dei lavori o nel caso che l'IMPRESA intralci il libero svolgimento dei lavori medesimi;
- l'IMPRESA abbia accumulato un ritardo pregiudizievole ad essa imputabile durante l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, rispetto al programma redatto dall'APPALIANTE;
- nel caso i Legali Rappresentanti dell'IMPRESA fossero sottoposti a procedimenti penali;
- l'IMPRESA non ottemperasse ai propri obblighi assicurativi o non ottemperasse all'obbligo di consegnare le polizze e le quietanze di pagamento all'APPALIANTE;
- l'IMPRESA ritardasse per più di 10 giorni il pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite o non provvedesse tempestivamente al versamento agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sulle retribuzioni medesime, od omettesse di consegnare all'APPALIANTE, nei tempi e modi previsti per legge e/o per contratto, i certificati dei vari Istituti Assicurativi e Previdenziali (D.J.R.C., etc.), e l'ulteriore documentazione dai quali risulti la sua ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge e contrattuali in materia;
- nel caso venisse riscontrata dall'APPALIANTE una quantità del materiale fornito non rispondente a quello ordinato e richiesto;
- nel caso di fallimento dell'IMPRESA od assoggettamento ad altre procedure concorsuali, nonché in caso di cessione od affitto dell'azienda dell'IMPRESA.

Nei suddetti casi l'APPALIANTE è sin d'ora autorizzata anche alla sospensione dei pagamenti.

15) SICUREZZA

L'IMPRESA si impegna al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, anche non previsti dalla legge, e purché essa non in contrasto, per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti al lavoro in genere e di terzi, anche in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, di cui è messa a conoscenza prima dell'inizio dei lavori, mediante la consegna di copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

A tal fine l'IMPRESA è tenuta a comunicare per iscritto al Responsabile di Commessa il nominativo del proprio Responsabile della Sicurezza in cantiere e ad elaborare, ove previsto, il Piano Operativo della Sicurezza di propria competenza.

L'IMPRESA è tenuta autonomamente alla osservanza di tutte le disposizioni sopra richiamate, anche nei casi in cui i propri dipendenti facessero uso di Impalcature e/o mezzi protettivi predisposti dall'APPALIANTE.

16) RICHIESTE O RISERVE DELL'IMPRESA

Nel caso dovessero insorgere contestazioni e/o controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, o su disposizioni impartite dall'APPALIANTE, l'IMPRESA dovrà motivatamente, ed analiticamente formulare per iscritto all'APPALIANTE le proprie eventuali osservazioni o riserve, con la specificazione di ogni elemento tecnico ed economico, entro 15 gg. dal momento in cui i fatti che le motivano si sono verificati o sono venuti a sua conoscenza. Resta comunque inibito che l'accettazione di ogni singolo atto o fatto relativo ai lavori oggetto del contratto, formalizzata con l'apposizione della firma dell'IMPRESA senza riserva, avrà valore definitivo e varrà come rinuncia ad avanzare pretese o richieste di alcun genere.

17) NOVAZIONE

Il presente contratto ha efficacia integralmente novativa di ogni eventuale precedente pattuzione od accordo tra le Parti.

18) MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI

Ogni modifica e/o integrazione al presente contratto necessiterà, per la sua validità, della forma scritta.

19) SCHEMA DI FIDEISSIONE (se prevista dal contratto)

Non prevista.

20) DATI PERSONALI

In base a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti riconoscono e garantiscono che i dati personali ed identificativi che le stesse si sono comunicati per la redazione del Contratto o che si comunicheranno nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, saranno trattati secondo le modalità ed i criteri previsti dalla vigente normativa. I dati sopra menzionati potranno essere trattati per l'esercizio dei diritti e l'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del credito, mediante la consultazione, l'elaborazione, il raffronto, l'interconnessione, la comunicazione/diffusione ad ogni altra opportuna operazione di trattamento. Tale trattamento potrà avvenire sia su supporto informatico che cartaceo. Si precisa che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile ai fini della stipulazione e del mantenimento dei rapporti contrattuali. Si fa inoltre presente che i predetti dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi, banche e associazioni operanti in Italia e nei paesi membri dell'U.E. aventi finalità commerciali, di ricerche di mercato, di marketing, di gestione dei sistemi informativi, assicurative, d'intermediazione finanziaria, di factoring, di recupero dei crediti. Essi potranno inoltre essere oggetto di diffusione a società contrattuali, controllate e collegate. Si informa che in relazione al trattamento dei sopra citati dati, le Parti godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il loro reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali ed identificativi.

21) FORO COMPETENTE

Fermo il rispetto dell'art. 16, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, che non sia stata possibile definire direttamente, la Parte sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto,
Reggio E., li 13.10.2017

BORGHINI S.R.L.
COSTRUZIONI METALLICHE
Via M.M. Boiardo, 9/A
42020 Salvarano di Quattro Castella (RE)
Partita IVA 02503380359
Tel. 0522 250921 - Fax 0522 250921

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'IMPRESA approva specificatamente gli articoli:
1) Controspettivo - 2) Termini per l'esecuzione - Penale - 4) Invariabilità del controspettivo - 5) Obblighi ed adempimenti - 5a) Responsabilità fiscale nell'ambito dei contratti di subappalto di opere e servizi - 7) Nome per l'esecuzione dei lavori - 12) Cessione del credito - 14) Facoltà di risoluzione del contratto - sospensione dei pagamenti - 16) Richieste o riserve dell'IMPRESA - 21) Foro Competente.

L'IMPRESA

BORGHINI S.R.L.
COSTRUZIONI METALLICHE
Via M.M. Boiardo, 9/A
42020 Salvarano di Quattro Castella (RE)
Partita IVA 02503380359
Tel. 0522 250921 - Fax 0522 250921